

**N.025565 DI REP.**

**DEL 01 MARZO 2024**

**ALLEGATO A**



**REGIONE PUGLIA**

**Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale**

**Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della  
PAC 2023-2027 per la Regione Puglia (CSR 2023-2027)**

**Intervento SRG06 "LEADER - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale".**

**Convenzione**

**tra Regione Puglia e GAL TERRE di MURGIA s.c. a r.l.**



# Sommario

.....	1
Convenzione .....	3
Articolo 1 - Definizioni .....	4
Articolo 2 – Valore delle premesse e dei documenti richiamati .....	5
Articolo 3 - Oggetto della Convenzione.....	5
Articolo 4 - Durata della Convenzione.....	5
Articolo 5 – Compiti del GAL.....	5
Articolo 6 – Impegni e obblighi del GAL .....	6
Articolo 7 – Compiti della Regione .....	7
Articolo 8 – Risorse finanziarie pubbliche per l’attuazione della SSL.....	8
Articolo 9 – Rapporto di finanziamento .....	8
Articolo 10 – Varianti alla SSL .....	8
Articolo 11 – Spese ammissibili .....	9
Articolo 12 – Attuazione delle azioni “a bando” a valere sul sotto-intervento A .....	9
Articolo 13 – Attuazione delle azioni “a regia” a valere sul sotto-intervento A.....	10
Articolo 14 – Funzioni di controllo .....	10
Articolo 15 – Proroghe.....	10
Articolo 16 - Requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità.....	10
Articolo 17 – Sanzioni e recuperi.....	10
Articolo 18 – Risoluzione della convenzione .....	11
Articolo 19 – Principio di leale collaborazione .....	11
Articolo 20 – Domicilio delle parti.....	11
Articolo 21 – Integrazione e aggiornamento della convenzione.....	11
Articolo 22 - Trattamento dei dati.....	11
Articolo 23 – Rinvio.....	12
Articolo 24 – Collegio arbitrale .....	12



## Convenzione

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di febbraio, in Bari nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale E Ambientale - Lungomare N. Sauro 45/47 70121 BARI,

**si sono costituiti:**

**Regione Puglia**, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, successivamente denominata "Regione", con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, rappresentata dal Direttore di Dipartimento p.t., prof. Gianluca Nardone, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Autorità di Gestione Regionale del CSR Puglia 2023-2027;

**e**

**Gruppo di Azione Locale TERRE di MURGIA s.c. a r.l.**, (denominato di seguito GAL) con sede legale in Altamura (BA) via Trapani n.35, P.Iva/C.F.: 05144190724 rappresentato da Marco Gerardo Tribuzio , nato a Bitonto (BA) il 06/09/1978, e residente in Bitonto (BA) Via Corte Isabella d'Aragona n.20, C.F.: TRB MCG 78M06 A893R , quale rappresentante p.t. in virtù dei poteri conferiti e a ciò espressamente autorizzato con delibera dell'Organo amministrativo del 06/10/2023.

## Premesso che

- a) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 agli articoli 31, 32, 33 e 34 definisce lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti;
- b) con il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 è stato istituito il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- c) il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune per la programmazione FEASR 2023-2027;
- d) con Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 è stato approvato l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027;
- e) con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 è stato approvato il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'unione finanziato dal fondo europeo agricolo di garanzia e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- f) con Determinazione dell'Autorità di Gestione Regionale PSR Puglia 2014-2022 n. 108 del 19 giugno 2023 è stato pubblicato l'Avviso per la selezione delle proposte di Strategie di sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) SRG06 – "LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale";
- g) con Determinazione dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR Puglia 2023-2027 n. 121 del 17 luglio 2023 è stato modificato il comma 3 del paragrafo 7 dell'"Allegato A" all' AVVISO PUBBLICO per la selezione delle proposte di Strategie di sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) SRG06 – "LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale";
- h) con Determinazione della Sezione Attuazione programmi comunitari per l'agricoltura n. 950 del 28 novembre 2023 è stato approvato il verbale di chiusura dei lavori (Allegato A) e delle graduatorie delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) (Allegato B e Allegato C).

Tanto premesso, tra le parti come sopra individuate **si conviene e si stipula quanto segue:**



## Articolo 1 - Definizioni

**Autorità di Gestione Regionale del CSR Puglia 2023-2027 (AdGR):** rappresenta il soggetto a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 123 del Regolamento (Ue) n. 2021/2115 con riferimento al CSR PUGLIA 2023-2027 ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.

**Azione:** strumento di sostegno secondo il quale è articolato il Sotto-intervento A nell'ambito della Strategia di sviluppo locale.

**Azione ordinaria:** azione contemplata e prevista dal PSP e dal CSR regionale che trova la base giuridica nel Regolamento (UE) n. 2021/2115.

**Azione specifica:** azione caratterizzata da elementi di contenuto e/o risultato e/o attuativi sostanzialmente differente rispetto alle azioni ordinarie, ma comunque coerente con le norme europee di riferimento nonché con le disposizioni del PSP PAC 2023-2027.

**Azione a regia:** progetti in convenzione in cui il GAL elabora un'idea progettuale e seleziona uno/più soggetti che la realizzano in convenzione e progetti a gestione diretta in cui il GAL è esso stesso beneficiario di una operazione o progetto e, se necessario, può eventualmente selezionare fornitori di beni e servizi ritenuti strategici per la realizzazione del progetto stesso.

**Beneficiario:** in relazione ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del Regolamento UE n. 2021/2115 si intende:

a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto.

**Domanda di Sostegno (DdS):** domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.

**Domanda di Pagamento (DdP):** domanda presentata dal beneficiario in seguito alla concessione del sostegno per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori -SAL- e saldo).

**GAL:** i gruppi di azione locale che elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale (SSL);

**ICO:** elementi connessi all'ammissibilità al sostegno degli interventi e sotto-interventi a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VeCi (Valutazione Controllabilità Interventi) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo che vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

**Indicatore di output:** un indicatore di output quale definito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2021/2115.

**Indicatore di risultato:** un indicatore di risultato quale definito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2021/2115.

**Intervento:** uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel PSP in base a un tipo di intervento previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 che contribuisce alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici della PAC. Nel caso di Leader corrisponde all'intervento SRG06.

**LEADER:** lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.



**Operazione:** un progetto, un contratto o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito della SSL, che viene veicolato tramite una domanda di aiuto o insieme di domande di aiuto, presentata da un beneficiario o da un soggetto capofila per conto di un gruppo di beneficiari, afferenti a una o più azioni.

**Organismo Intermedio (OI):** qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

**Organismo Pagatore (OP):** servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 6 del Regolamento UE n. 2021/2116, e in tale fattispecie AGEA.

**Piano di Azione (PdA):** documento che offre maggiori specificazioni per ciascuna delle azioni previste nella SSL in conformità agli schemi di intervento del PSP PAC 2023-2027 e definisce il cronoprogramma delle attività del GAL con le relative previsioni di spesa e di risultato per anno.

**SIAN:** sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e di pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSP PAC - CSR PUGLIA 2023-2027.

**Sotto-intervento:** specificità della scheda di intervento Leader SRG06 che si articola in due sotto-interventi A "Sostegno alle Strategie di sviluppo locale" - B "Animazione e gestione delle Strategie di sviluppo locale".

**Strategia di Sviluppo locale (SSL):** insieme coerente di azioni relative agli ambiti tematici individuati rispondenti a obiettivi e bisogni locali che si attua tramite un piano di azione realizzato da un gruppo di azione locale.

## **Articolo 2 – Valore delle premesse e dei documenti richiamati**

Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **Articolo 3 - Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Puglia "Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale" e il Gruppo di Azione Locale "TERRE di MURGIA Scarl", definendone responsabilità e obblighi, nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione Puglia (CSR Puglia 2023-2027), per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL, **Allegato I** alla presente convenzione) approvata con Determinazione della Sezione Attuazione programmi comunitari per l'agricoltura n. 950 del 28 novembre 2023 e del conseguente Piano di Azione (PdA).

## **Articolo 4 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al compimento di tutti gli adempimenti previsti dal Reg. UE n. 2021/1060 e dal Reg. UE n. 2021/2115 ovvero sino alla conclusione delle azioni e attività previste dalla SSL approvata e del PdA.

## **Articolo 5 – Compiti del GAL**

Nell'ambito dell'attuazione del CSR Puglia 2023-2027 il GAL assolve i compiti previsti dall'articolo 33 paragrafi 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Nello specifico:

- a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;



- b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
- c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;
- d) selezionare le operazioni, fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo competente interno al GAL responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- e) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;
- f) valutare l'attuazione della strategia.

Inoltre, come disposto dal comma 4 dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'AdGR delega al GAL il compito di effettuare, nel rispetto della separatezza delle funzioni, i controlli amministrativi delle domande di pagamento (primo livello) relative alle operazioni selezionate a valere sulla propria SSL per le quali il GAL ha eseguito l'istruttoria delle domande di sostegno, designandolo come Organismo Intermedio conformemente alle norme specifiche del FEASR.

### **Articolo 6 – Impegni e obblighi del GAL**

Fermo restando che eventuali specifici impegni e obblighi attinenti alle azioni per cui il GAL è beneficiario a valere sull'intervento SRG06 sottointervento A e all'attuazione del sottointervento B saranno inseriti negli appositi atti amministrativi, per l'attuazione della SSL il GAL dovrà soddisfare i seguenti impegni e obblighi:

1. definire un PdA nei termini e nelle modalità indicate nel paragrafo 15 dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dell'Autorità di Gestione Regionale 108 del 19 giugno 2023 e ss.mm.ii.;
2. mantenere per tutta la durata della presente convenzione i requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso pubblico per la selezione delle SSL e dei GAL e il **punteggio conseguito in sede di selezione della SSL** almeno con riferimento ai criteri nn. 2), 7), 8), 9), 10) precisando che il punteggio complessivo non potrà comunque scendere al di sotto del minimo e dovrà garantire il mantenimento della posizione utile per il finanziamento della SSL acquisito in graduatoria";
3. garantire, nell'attuazione della SSL e del conseguente PdA, il rispetto dei principi generali dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali (art. 9 CPR), delle regole UE sulla concorrenza. A tal fine il GAL dovrà garantire:
  - 3.1 che tutti i collaboratori, **dipendenti e prestatori d'opera intellettuale**, abbiano superato una selezione pubblica che abbia assicurato la trasparenza, l'imparzialità e la pari opportunità in coerenza con le disposizioni che regolano l'instaurazione di rapporti di lavoro; tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del GAL, quali membri del CDA e loro familiari (coniuge e figli);
  - 3.2 procedure di evidenza pubblica rispettose delle vigenti disposizioni nazionali e unionali in materia di appalti per la selezione dei fornitori di beni, lavori e servizi, **diversi da quelli di collaboratore**, con divieto di conferimento di affidamenti diretti a componenti degli organi decisionali del GAL (compreso società di cui sono soci e/o amministratori);
4. collaborare con la Regione, nei diversi adempimenti scaturenti dall'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, per una **corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche**:
  - 4.1 osservare le disposizioni normative e regionali nella rendicontazione della spesa;
  - 4.2 tracciare tutte le uscite e tutte le entrate che riguardano l'attuazione della SSL e del PdA su conti correnti dedicati;
  - 4.3 acquisire e mantenere per tutta la durata del progetto un'adeguata **strutturazione organizzativa interna**, adeguata sotto il profilo tecnico e amministrativo in grado di

*er* 

**assolvere tutte le funzioni assegnate nella gestione dei fondi pubblici in conformità alla struttura indicata nella SSL approvata e che assicuri la distinzione delle funzioni assegnate a ciascun componente e comunicare tempestivamente alla Regione eventuali dimissioni/revoche delle figure stabili della struttura organizzativa interna e procedere entro e non oltre tre mesi alla nomina del nuovo componente della Struttura interna;**

5. nel caso in cui il GAL svolga altre attività al di fuori di LEADER (partecipazione ad altri programmi comunitari e/o nazionali, finanziati da fondi diversi da quelli previsti nelle strategie plurifondo, ecc.), deve provvedere alla separazione delle funzioni;
6. dotarsi di un **regolamento interno** nel quale siano contenute le norme atte a garantire quanto meno il corretto funzionamento del partenariato e la trasparenza dei processi, a evitare il rischio di conflitto di interesse, a esplicitare le modalità di comunicazione e informazione sulle attività in corso, con la possibilità che suddetto documento si possa modificare e/o aggiornare sulla scorta di eventuali indicazioni della Regione;
7. **assicurare un proporzionale avanzamento della spesa a valere sul sottointervento B rispetto all'avanzamento dell'attuazione del sottointervento A** con l'obiettivo di ottimizzare l'efficacia delle spese di gestione dei GAL e di garantire la copertura delle spese di gestione sino alla data del 31 dicembre 2029. La proporzionalità sarà dettagliata in successivi atti amministrativi;
8. aggiornare entro il 15 febbraio di ogni anno il **Cronoprogramma** della previsione di spesa degli interventi per anno;
9. assicurare lo svolgimento delle proprie mansioni in attuazione di quanto disposto dalla Regione, dalla normativa di riferimento e dalle circolari OP-AGEA circa le procedure di predisposizione sul portale SIAN e le procedure VeCi per le azioni attuate "non a regia Gal";
10. collaborare con la Regione nel garantire le informazioni utili per le attività di **monitoraggio** indicate nel Regolamento (UE) n. 2022/1475;
11. allo scopo di soddisfare eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni europee, nazionali e regionali anche in occasione di verifiche e Audit, **rendere disponibili** agli organi richiedenti tutte le informazioni, atti e documenti inerenti allo stato delle procedure nei tempi stabiliti dalla stessa Regione;
12. pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo della SSL e del PdA nonché il testo consolidato in caso di variazioni entro 10 giorni dalla data della determina di approvazione e a darne comunicazione all'ufficio regionale via PEC entro lo stesso termine;
13. aggiornare la SSL e il PdA a seguito di eventuali varianti e/o adeguamenti alla normativa, compresa quella sugli Aiuti di Stato.

### **Articolo 7 – Compiti della Regione**

È compito della Regione:

1. approvare il PdA proposto dal GAL in attuazione della SSL;
2. svolgere funzioni di sorveglianza sulla corretta ed efficace attuazione della SSL e del PdA;
3. collaborare con il GAL nelle attività di monitoraggio;
4. assicurare la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni in oggetto a questa Convenzione e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le suddette funzioni;
5. fornire assistenza in caso di richiesta di interpretazioni e/o chiarimenti della norma comunitaria, nazionale e regionale attinente all'attuazione della SSL;
6. effettuare, in collaborazione con il GAL, la verifica della compatibilità degli aiuti previsti negli interventi della SSL/PdA con la normativa comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato



e nell'espletamento delle eventuali procedure di esenzione e/o di notifica dei nuovi aiuti di Stato alla Commissione Europea;

7. valutare e approvare le richieste di varianti della SSL nel rispetto delle disposizioni del successivo articolo 10.

### **Articolo 8 – Risorse finanziarie pubbliche per l'attuazione della SSL**

Le risorse finanziarie assegnate al GAL, con la Determinazione n. 950/2023 innanzi citata, per l'attuazione della SSL/PdA ammontano a euro **5.500.000,00** di quota pubblica di cui euro **2.777.500,00** di quota FEASR, così ripartite:

euro 4.125.000,00 sottointervento A, di cui FEASR 2.083.123,00

euro 1.375.000,00 sottointervento B, di cui FEASR 694.377,00.

### **Articolo 9 – Rapporto di finanziamento**

La concessione del contributo a valere sull'intervento **SRG06 – Sottointervento B** è disposta a seguito di presentazione e istruttoria di specifica domanda di sostegno (DdS).

Il GAL potrà presentare DdS a valere sul sotto-intervento B a seguito della pubblicazione di specifica determinazione in cui saranno dettagliate tutte le condizioni e/o impegni e obblighi relativi al sottointervento B. Le spese sono ammissibili solo se riferite alla gestione della struttura collegata all'attuazione della SSL/PdA e alle attività di animazione.

Per tali spese il GAL può presentare domanda di pagamento (DdP) di anticipo nella misura massima del 50% del contributo pubblico concesso, garantito da una fidejussione corrispondente al 100% dell'importo richiesto.

Fermo restando **l'obbligo di assicurare un proporzionale avanzamento della spesa del sottointervento B rispetto all'avanzamento dell'attuazione del sottointervento A**, il GAL può presentare una o più DdP di acconto. La somma della DdP di anticipazione e delle DdP di acconto non può superare il 90% del contributo concesso rispettivamente per la gestione e per l'animazione.

Le specifiche disposizioni per gli interventi a regia GAL, a valere sul **sottointervento A**, saranno contenute nelle pertinenti determinazioni. Per tali interventi si rinvia al successivo articolo 13.

### **Articolo 10 – Varianti alla SSL**

Il GAL può proporre Varianti alla SSL e/o al PdA nei limiti di una sola variante progettuale e/o procedurale e di una sola variante finanziaria per esercizio finanziario, pena l'inammissibilità delle stesse.

Non è computata la variante della SSL e/o del PdA per il mero adeguamento alla normativa sugli aiuti di Stato e/o nuove interpretazioni di norme esistenti e/o nuove norme.

Particolari tipologie di varianti che non saranno computate nel conteggio saranno definite in successivi atti amministrativi.

Sono ammesse varianti che non modifichino gli ambiti tematici selezionati nella SSL e che siano state condivise con il partenariato locale e della comunità secondo le disposizioni fissate dal regolamento interno.

Le varianti devono essere corredate da una relazione contenente le seguenti informazioni minime, pena l'inammissibilità delle stesse:

- a. **il tipo di modifica proposta;**
- b. **situazione ante e post modifica proposta** (con prospetto comparativo del testo vigente e del testo come da modifica proposta);
- c. **le ragioni e/o le difficoltà di attuazione** che giustificano la modifica proposta;

- d. **gli effetti previsti** dalla modifica;
- e. **l'impatto della modifica sugli indicatori**;

In caso di varianti impattanti sugli indicatori quantificati nel PdA o sul cronoprogramma di spesa, le varianti, pena l'irricevibilità, dovranno contenere l'aggiornamento degli indicatori medesimi e del cronoprogramma.

Il termine massimo per l'invio delle varianti è il 30 settembre di ogni anno.

Le varianti sono sottoposte a valutazione del Raccordo regionale competente che può valutarle totalmente o solo parzialmente ammissibili ovvero inammissibili; in tutti i casi ne deve dare motivazione.

A seguito dell'ammissibilità totale o parziale della modifica, il GAL si impegna in questa sede a pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo consolidato della SSL e/o del PdA modificati e a darne comunicazione all'ufficio regionale via PEC.

Le varianti, pena l'inammissibilità, non devono pregiudicare i requisiti di ammissibilità, gli importi minimi e/o massimi finanziari previsti dal bando di selezione delle SSL e/o dalla normativa comunitaria (quali le risorse massime sul sotto-intervento B; risorse minime sull'operazione B2) e non devono comportare modifiche peggiorative, nei termini stabiliti nella presente convenzione, dei punteggi attribuiti in applicazione dei criteri di selezione.

Infine, le varianti non possono comportare un aumento della dotazione finanziaria assegnata in sede di approvazione della SSL né una riduzione della dotazione pubblica al di sotto del limite minimo di euro 5.500.0000. Le eventuali risorse che a chiusura della programmazione si dovessero rivelare non spendibili e acquisite nel CSR non incideranno sull'impegno relativo al mantenimento della dotazione minima finanziaria e del punteggio relativo ai criteri innanzi indicati.

#### **Articolo 11 – Spese ammissibili**

Con riferimento all'ammissibilità delle spese si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, comprese le norme sugli aiuti di Stato, nonché alle specifiche disposizioni attuative e procedurali vigenti adottate in relazione al CSR Puglia 2023-2027.

#### **Articolo 12 – Attuazione delle azioni "a bando" a valere sul sotto-intervento A**

Le azioni della SSL "a bando" possono essere azioni cd "ordinarie" e/o azioni "specifiche".

Le azioni ordinarie devono essere realizzate secondo quanto previsto dalle schede di intervento del PSP PAC 2023-2027 considerando le specificità della Regione Puglia e trovano la loro base giuridica nel Regolamento (UE) n. 2021/2115. In considerazione dei limitati importi che tendenzialmente caratterizzano i progetti LEADER - nel rispetto dei requisiti fissati dai Regolamenti di riferimento e nel PSP - possono essere definite, in fase di presentazione del PdA o anche successivamente nell'ambito delle varianti, eventuali elementi di flessibilità o semplificazione al fine di consentire ai GAL di adattare le operazioni ordinarie ai propri territori. Tali elementi possono riguardare l'ammontare minimo e massimo dei progetti, la restrizione delle tipologie di beneficiari rispetto a quelli previsti dalla pertinente scheda di intervento, i criteri di selezione (ex articolo 33 del Regolamento (UE) n. 2021/1060), la previsione di bandi stop&go.

Le "azioni specifiche" sono, invece, caratterizzate da elementi di contenuto (condizioni di ammissibilità, obiettivi, risultati) e/o attuativi sostanzialmente differenti rispetto alle azioni ordinarie ma comunque coerenti con le norme europee di riferimento nonché con le disposizioni del PSP PAC 2023-2027.

Il GAL si impegna a selezionare i progetti da finanziare attraverso procedure a evidenza pubblica che devono garantire la massima trasparenza. A tal fine il GAL predispose e pubblica gli avvisi per la presentazione dei progetti. Almeno 30 giorni precedenti alla pubblicazione dell'avviso il GAL pubblicherà sul proprio sito istituzionale **un'informativa di sintesi** contenente le seguenti informazioni: azione del PdA, beneficiari,



risorse allocate, importi massimi e minimi (ove previsti) del progetto, contributo pubblico, spese ammissibili. Di tale pubblicazione ne darà notizia alla Regione via PEC.

Per tali operazioni il GAL dovrà rispettare le prescrizioni all'uopo disposte dalla Regione nei pertinenti atti amministrativi nei quali saranno previste le modalità attuative.

### **Articolo 13 – Attuazione delle azioni “a regia” a valere sul sotto-intervento A**

Le azioni “a regia Gal” prevedono l'attuazione di progetti in convenzione e progetti a gestione diretta del GAL.

Il GAL si impegna a presentare la domanda di sostegno secondo specifiche disposizioni della Regione per le azioni in cui è beneficiario. Per tali progetti è prevista la possibilità di erogare anticipi fino al 50% nei termini stabiliti dall'articolo 44 paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2021/2116 e alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP PAC 2023-2027.

Per tali operazioni il GAL dovrà rispettare le prescrizioni all'uopo disposte dalla Regione nei pertinenti atti amministrativi nei quali saranno previste le modalità attuative.

### **Articolo 14 – Funzioni di controllo**

Per le azioni con beneficiari soggetti terzi relativi a operazioni a bando, il Gal deve assicurare l'istruttoria delle domande di sostegno, formulare la graduatoria finale e redigere il provvedimento di concessione del sostegno. Inoltre, il GAL garantisce lo svolgimento delle funzioni di controllo di primo livello delle domande di pagamento e propone all'Organismo pagatore gli elenchi di liquidazione inerenti ai suddetti progetti. I controlli saranno effettuati in conformità alle disposizioni di Agea e/o della Regione.

Per i progetti per cui il Gal è beneficiario, la Regione assicura l'istruttoria delle domande di sostegno e redige il provvedimento di concessione. La Regione garantisce lo svolgimento delle funzioni di controllo di primo livello delle domande di pagamento e propone all'Organismo Pagatore gli elenchi di liquidazione inerenti ai suddetti progetti.

Per i progetti a Regia in convenzione, Regione e GAL svolgeranno le proprie funzioni di controllo e di sorveglianza secondo le modalità disposte dalla Regione con appositi atti amministrativi.

### **Articolo 15 – Proroghe**

Non sono ammissibili richieste di proroga dell'attuazione della SSL oltre il 31 dicembre 2029 a meno di precise disposizioni normative unionali. In tal caso anche la presente convenzione si riterrà prorogata nella stessa misura.

### **Articolo 16 - Requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità**

Il GAL è tenuto a rispettare la vigente normativa in tema di trasparenza e diffusione delle informazioni allo scopo di prevenire la corruzione e l'illegalità.

A tal fine il GAL si impegna ad assicurare, relativamente alle proprie competenze e nei termini specificati nelle disposizioni attuative/procedurali della Regione, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 123, paragrafo 2, lettera k) Regolamento (UE) n. 2021/2115 e all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2022/129.

### **Articolo 17 – Sanzioni e recuperi**

In caso di inadempimento degli obblighi e degli impegni previsti nella presente convenzione e nelle specifiche disposizioni attuative in osservanza ai regolamenti comunitari di riferimento e alle norme nazionali, verranno applicate le sanzioni e i recuperi previsti nelle disposizioni regionali in materia di “Riduzioni ed Esclusioni” del contributo pubblico ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2116 e del DM n. 42 del 2023 e ss.mm.ii. che saranno approvate con riferimento all'intervento SRG06 sotto-intervento B e sotto-

intervento A. Le eventuali somme decurtate non saranno più nelle disponibilità del GAL e la Regione potrà destinarle ad altri interventi del CSR 2023-2027.

Se questa decurtazione porterà ad una riduzione della dotazione pubblica della SSL al di sotto del limite minimo di euro 5.500.0000, tale fattispecie non implicherà il mancato rispetto da parte del GAL dell'impegno di cui al punto 2 del precedente articolo 6.

### **Articolo 18 – Risoluzione della convenzione**

In caso di inadempienze di obblighi e impegni non **disciplinati nelle schede delle riduzioni ed esclusioni di pertinenza del sottointervento B (SRG06)**, la Regione procederà a intimare e diffidare al GAL di provvedere alla risoluzione delle criticità entro e non oltre il termine di 90 gg. dalla data di contestazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, salvo proroga concessa su richiesta motivata dal GAL, la Regione disporrà la revoca delle attività in capo al GAL con interruzione dell'erogazione del finanziamento a valere sul sotto-intervento B e la presente convenzione si intenderà risolta *ope legis*.

### **Articolo 19 – Principio di leale collaborazione**

Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, si impegnano a dare attuazione alla stessa ispirandosi al principio di leale collaborazione istituzionale.

Le parti si impegnano, inoltre, ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione in coerenza con i principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

### **Articolo 20 – Domicilio delle parti**

Per l'intera durata della presente convenzione e per qualunque comunicazione relativa alla presente Convenzione, le Parti eleggono domicilio ai rispettivi indirizzi di seguito indicati:

- Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente – A.d.G. R. del CSR Puglia 2023-2027, Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari; PEC: leaderpugliacsr@pec.rupar.puglia.it
- GAL TERRE di MURGIA Scarl PEC : galterredimurgia@pec.it

Fatto salvo quanto altrimenti specificato, le comunicazioni relative alla presente convenzione devono essere effettuate con modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale di cui alla D. Lgs n. 82/ del 2005 e ss.mm.ii.

### **Articolo 21 – Integrazione e aggiornamento della convenzione**

Le parti si obbligano ad integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, redatti unicamente per iscritto, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti connessi.

### **Articolo 22 - Trattamento dei dati**

Le parti si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni normative di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alle norme sulla comunicazione e diffusione a terzi delle informazioni contenute nelle banche dati. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.



## Articolo 23 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia all'applicazione delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa comunitaria e nazionale, nonché alle prescrizioni del PSP PAC 2023-2027 e del CSR PUGLIA 2023-2027, alle disposizioni di attuazione adottate dalla Regione e alla manualistica operativa adottata e/o che sarà adottata dalla Regione e dall'OP AGEA oltre che al rispetto di quanto disposto dall'avviso pubblico per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale e dei successivi piani di azione dei gruppi di azione locale.

## Articolo 24 – Collegio arbitrale

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, nonché da eventuali patti integrativi, modificativi ed esecutivi, di cui dovrà essere data immediata comunicazione all'Autorità di Gestione Regionale CSR Puglia 2023-2027 saranno demandate, di concerto con l'Amministrazione Regionale, alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri dei quali uno sarà designato dal rappresentante legale dell'Ente Regionale, l'altro dal GAL TERRE di MURGIA Scarl e il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bari ex art.810 cpc.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Bari presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale sito in Via Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 e deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto di norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrate rituale.

Per la Regione Puglia

Autorità di Gestione Regionale del CSR Puglia

2023-2027

Per il GAL TERRE di MURGIA s.c. a r.l.

Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di accettare espressamente, avendone piena conoscenza, i contenuti della presente convenzione.

Per la Regione Puglia

Autorità di Gestione Regionale del CSR Puglia

2023-2027

Per il GAL TERRE di MURGIA s.c. a r.l.

Il Presidente

